



Comune di Lipari

Città Metropolitana di Messina

COPIA

ORDINANZA N. 29 del 29-05-2026

Oggetto:

Disciplina degli orari di apertura e di chiusura delle attività commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici operanti sul territorio comunale.
Riadozione ordinanza per correzione di refuso

L'anno duemilaventisei addì ventinove del mese di maggio,

IL SINDACO

Premesso che in data 29 maggio 2026 il sottoscritto Sindaco ha adottato l'ordinanza n. 28 concernente l'oggetto.

Accertata la presenza di un mero refuso nella pagina tre, mancando l'indicazione del mese di giugno nella frase "*Nel periodo compreso tra il 1° e il 31 luglio 2026*" dovendosi invece intendere "*Nel periodo compreso tra il 1° giugno e il 31 luglio 2026*"

Ritenuto di dover provvedere, al fine di dare le chiare indicazioni agli operatori a riproporre l'ordinanza con l'integrazione di cui trattasi, ritirando quella precedente, già pubblicata;

Premesso che l'art. 50, comma 7, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) conferisce al Sindaco il potere di coordinare e riorganizzare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, al fine di armonizzare l'espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti;

Visto l'art. 31 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201 (convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214), in materia di liberalizzazione degli orari degli esercizi commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande;

Richiamata la giurisprudenza consolidata secondo cui il principio di liberalizzazione degli orari non preclude agli enti locali la possibilità di regolamentare e limitare gli orari per comprovati motivi imperativi di interesse generale, quali la tutela della salute, della quiete pubblica, della sicurezza urbana e dell'ambiente;

Richiamata, in particolare, la Sentenza della Corte Suprema di Cassazione n. 14209 del 23.05.2023, con la quale è stato statuito che in presenza di rumori e schiamazzi notturni provenienti

dalla strada, è possibile rivolgersi al giudice ordinario per chiedere la condanna del comune a provvedere, con tutte le misure adeguate, all'eliminazione o alla riduzione nei limiti della soglia di tollerabilità delle emissioni acustiche nocive, oltre che al risarcimento dei danni, patrimoniali e non patrimoniali e che la Pubblica Amministrazione è tenuta ad osservare le regole tecniche o i canoni di diligenza e prudenza nella gestione dei propri beni e, quindi, il principio del “*neminem laedere*”, con ciò potendo essere condannata sia al risarcimento del danno (artt. 2043 e 2059 c.c.) patito dal privato in conseguenza delle immissioni nocive che abbiano comportato la lesione di quei diritti, sia la condanna ad un “*facere*”, al fine di riportare le immissioni al di sotto della soglia di tollerabilità, non investendo una tale domanda, di per sé, scelte ed atti autoritativi, ma, per l'appunto, un'attività soggetta al principio del “*neminem laedere*”;

Richiamata, altresì, la sentenza TAR Lombardia n. 1468/2025 la quale ha statuito che il comma 7 dell'art. 50 delinea, “*secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale un generale potere del sindaco di disciplinare gli orari degli esercizi pubblici, compresi quelli destinati alla somministrazione di alimenti e bevande laddove emergano esigenze di tutela della salute e della quiete pubblica. Si tratta di un'impostazione ermeneutica ribadita dalla Corte costituzionale (cfr 18 luglio 2014, n. 220) la quale evidenzia che l'evoluzione della giurisprudenza amministrativa, sia di legittimità, sia di merito, ha elaborato un'interpretazione dell'art. 50, comma 7, compatibile con i principi costituzionali evocati, nel senso di ritenere che la stessa disposizione censurata fornisca un fondamento legislativo al potere sindacale di disciplinare gli orari dei pubblici esercizi per esigenze di tutela della salute e della quiete pubblica*”

Richiamate le precedenti ordinanze contingibili e urgenti n. 29 del 22 giugno 2023, n. 28 del 2 luglio 2024 e n. 28 dell'1 luglio 2025, con le quali si è inteso affrontare risolutamente la tematica della cd “Mala Movida”, ai sensi dell'art. 50, comma 5, del d. lgs. 267/2000;

Considerato che i predetti provvedimenti hanno effettivamente conseguito buoni esiti perché dalla loro adozione ne è scaturita una situazione di maggior disciplina nella conduzione degli eventi, soprattutto serali e notturni, e, dunque, una vivibilità complessivamente migliorata, tenendo conto di tutti gli interessi in gioco, conseguendone l'opportunità di transitare da un regime emergenziale a uno ordinario, utilizzando gli strumenti giuridici a ciò predisposti, come segnalato in apertura del presente provvedimento (art. 50, comma 7, d. lgs. 267/2000);

Ritenuto pertanto opportuno temperare la libertà di iniziativa economica e le esigenze di svago con il diritto alla salute, al riposo dei residenti e alla vivibilità del territorio urbano, definendo un quadro orario equilibrato per le diverse tipologie di attività, in modo tale di temperare esigenze di regolare ed equilibrata coesistenza di funzioni residenziali ed attività commerciali, avuto riguardo alla rilevante presenza di locali, alla densità abitativa e alla morfologia dei luoghi; problemi di ordine pubblico segnalati dalle competenti Autorità e di sicurezza urbana risultanti anche dalla quantità e rilevanza di segnalazioni, esposti, sanzioni comminate ovvero da reiterati problemi connessi all'inquinamento acustico ed ambientale.

Richiamata la vigente normativa in materia;

Fatte salve sopravvenute esigenze correlate all'ordine, sicurezza, igiene pubblica ed altre specifiche disposizioni che ne implicino la modifica;

Fatta salva l'adozione di ulteriori provvedimenti in conseguenza dell'evolversi degli eventi;

Visti: gli artt. 650, 659 e 688 c.p., lo Statuto Comunale e l'Ordinamento regionale degli Enti locali;

Sentite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative del commercio e del turismo, debitamente convocate consultate in data 26 maggio, giusta convocazione prot. 0020021 del 25 maggio 2026, a cui ha fatto seguito la nota di Federalberghi Isole Eolie del 29 maggio 2026, assunta al prot. del Comune n. 20701;

ORDINA

A decorrere dal **1° giugno 2026** e fino a nuova disposizione, l'articolazione degli orari delle attività commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici sul territorio del Comune di Lipari è disciplinata in via ordinaria come segue:

1. Pubblici Esercizi (Bar, Ristoranti, Pizzerie, Pub e similari)

L'orario di attività dei pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande è così stabilito:

- **Tutti i giorni:** Apertura consentita dalle ore **06:00** con chiusura obbligatoria entro le ore **02:00** del giorno successivo.
- **Disposizione per i dehors esterni:** La somministrazione e il consumo di alimenti e bevande nei tavoli all'aperto (su suolo pubblico o privato) devono cessare **30 minuti prima** dell'orario di chiusura sopra indicato.

2. Esercizi Artigianali della Tipologia Alimentare (Pizzerie da asporto, Kebab, Gelaterie, ecc.)

- L'orario di attività è equiparato a quello dei Pubblici Esercizi di cui al punto 1, con il divieto assoluto di vendita per asporto di bevande in contenitori di vetro a partire dalle ore **24:00**.

3. Distributori Automatici H24

- I distributori automatici di cibi e bevande accessibili direttamente dalla pubblica via devono sospendere l'erogazione di bevande alcoliche dalle ore **24:00** alle ore **07:00**.

DISPONE

Nei pubblici esercizi di somministrazione, ed in tutti gli esercizi pubblici in cui, come attività complementare, sia diffusa musica, gli intrattenimenti musicali anche nelle aree esterne di rispettiva pertinenza, legittimamente occupate, **potranno essere esercitati nel rispetto delle modalità di seguito indicate** e non devono riscontrarsi spazi espressamente allestiti ad attività di spettacolo e/o ballo destinati agli avventori (ad esempio piste da ballo o sedie disposte a platea). La diffusione di musica infatti, ha il solo scopo di intrattenere i clienti, offrendo un servizio aggiuntivo, senza che questo si trasformi nell'attività prevalente del locale o, peggio, in attività di trattenimento danzante ancorché estemporaneo e non previsto dal titolare/preposto del pubblico esercizio autorizzato alla diffusione sonora. L'attività di allietamento con piccoli intrattenimenti musicali è consentita rispettando i giorni e gli orari di seguito riportati, nel rispetto dei valori limite degli ambienti abitativi imposti dal DPCM del 14.11.1997. In nessun caso deve essere arrecato disturbo alla quiete pubblica. Le attività di cui sopra devono svolgersi esclusivamente all'interno dei locali e negli spazi di pertinenza autorizzati dal Comune.

Resta comunque ferma la facoltà del Comune di limitare il numero dei giorni o negare il trattenimento musicale, in presenza di situazioni di comprovata criticità ambientale o turbativa all'ordine pubblico.

- Nel periodo compreso tra il **1° giugno e il 31 luglio 2026:**
 - **Nei giorni di mercoledì, giovedì, venerdì, sabato, domenica e prefestivi dalle ore 20,00 alle ore 01,00 del giorno seguente;**
- Nel periodo compreso tra il **1° e il 31 agosto 2026:**
 - **Tutti i giorni, con esclusione del lunedì, dalle ore 20:00 alle ore 01:00 del giorno seguente.**

- Nel periodo compreso tra il **1° e il 30 settembre 2026:**
Nei giorni di mercoledì, giovedì, venerdì, sabato, domenica e prefestivi dalle ore 20:00 alle ore 01:00 del giorno seguente.
- Nel periodo compreso tra il **1° ottobre 2026 fino ad emissione di nuova ordinanza sindacale:**
Nei giorni di venerdì, sabato e prefestivi dalle ore 20:00 alle ore 00:00.

L'attività di intrattenimenti musicali all'aperto (musica di ascolto) non rientranti nella casistica del pubblico spettacolo, è **consentita senza l'ausilio di impianti elettroacustici di amplificazione e di diffusione alle sorgenti sonore.**

L'attività di intrattenimenti musicali **all'interno dei locali** (musica di ascolto) non rientranti nella casistica del pubblico spettacolo, è **consentita con l'ausilio di strumenti elettrici/elettronici ed amplificatori, senza dare luogo ad emissioni sonore avvertibili dall'esterno**, mediante l'installazione sugli apparecchi di diffusione sonora di limitatori acustici non manomissibili, atti ad impedire il superamento dei limiti di rumorosità stabiliti dalle norme vigenti.

È vietato l'utilizzo di appositi locali all'interno dell'esercizio o porzione degli stessi oppure presenza di apposite o speciali strutture od attrezzature (predisposizione di una superficie per l'esecuzione, come ad esempio il ballare, ancorché spontaneo degli astanti; accompagnamento della musica attraverso la battuta delle mani o del canto da parte degli avventori/astanti; l'incitamento del DJ o del cantante alla partecipazione attiva con canto, ballo, accompagnamento con battito delle mani all'esecuzione musicale, il Karaoke, ecc.);

È vietato in ogni caso il Karaoke e l'utilizzo di strumenti a percussione quali batterie, grancassa, timpani, piatti, campane, etc., che per loro natura, esprimono un livello di pressione sonora particolarmente elevato, non controllabile, né compatibile con l'ambiente densamente abitato in cui i pubblici esercizi sono insediati.

Al termine dell'orario disposto dalla presente ordinanza è comunque vietata qualsiasi immissione in ambiente esterno di musica, anche in filodiffusione.

Non rientrano tra le attività disciplinate dalla presente Ordinanza le manifestazioni organizzate dal Comune di Lipari.

In caso di concomitanza con manifestazioni temporanee in luogo pubblico o aperto al pubblico, organizzate dal Comune (concerti, spettacoli) gli esercizi pubblici non potranno organizzare piccoli intrattenimenti musicali né all'interno, né all'esterno dei propri locali e/o comunque dovranno attenersi a eventuali dispositivi emessi dall'Ente.

Nel caso di attività temporanee in luogo pubblico o aperto al pubblico, ovvero in caso di manifestazioni, (feste popolari, festival, sagre, manifestazioni di partito e di sindacati, di beneficenza, luna-park, manifestazione sportive, feste patronali, ecc.) che si svolgano in ambiente aperto o in strutture temporanee, che prevedano l'utilizzo di sorgenti sonore, anche se patrocinate dal Comune, si dovrà, comunque, presentare richiesta scritta al Sindaco ed essere espressamente autorizzati.

Per le attività di pubblico spettacolo, trattenimento e svago, consistenti in Sale da ballo, Discoteche e attività similari con annessa attività di somministrazione di alimenti e bevande, disciplina i seguenti orari:

- Fascia oraria massima consentita **dalle ore 21,00 alle ore 03:30 del giorno seguente** con ammessa la **tolleranza di 30 minuti** per adoperarsi, sotto la propria vigilanza, nel far defluire gli avventori dal locale, permanendo in capo ai gestori l'obbligo di evitare e di impedire che durante il deflusso, nelle immediate vicinanze del locale, si formino assembramenti stanziali, causa di disordini/schiamazzi, disturbo alla quiete pubblica e al

riposo delle persone, chiedendo, quando le condizioni di sicurezza per l'incolumità pubblica siano turbate, compreso l'insorgenza di disordini alla quiete ed all'ordinato e pacifico svolgersi delle attività umane, l'intervento delle Forze dell'Ordine.

- **Vige il divieto di somministrazione di bevande alcoliche e super alcoliche a partire dalle ore 3:00.**

AVVERTE

A chiunque vende o somministra bevande alcoliche ai minori di anni diciotto, salvo che il fatto non costituisca reato, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 250 a 1.000 euro. Se il fatto è commesso più di una volta si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 2.000 euro con la sospensione dell'attività da quindici giorni a tre mesi ai sensi dell'art. 14- ter, comma 2 della L. 125/2001.

L'inosservanza delle disposizioni in materia di orario di vendita e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche, salvo che il fatto non costituisca reato, comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 5.000 a euro 20.000, ai sensi dell'art. 54, comma 3 della Legge 120/2010.

Fatte salve le sanzioni penali previste dagli artt. 659 e 660 del c.p. e quanto previsto dall'art. 650 del c.p. per l'inosservanza di provvedimenti legalmente dati dall'Autorità competente per ragioni di sicurezza, ordine pubblico e igiene e dalle sanzioni previste all'art. 10, legge 26.10.1995, n.447, la mancata osservanza delle disposizioni in materia di tutela dell'inquinamento acustico previste dalla L. 447/1995 e il mancato rispetto della presente ordinanza è soggetto alle sanzioni amministrative previste dalla vigente normativa in materia.

Un'attività di spettacolo o trattenimento svolta in assenza dei requisiti di agibilità (art. 80 TULPS) è sanzionata penalmente ai sensi dell'art. 681 del Codice Penale con possibilità di sequestro dell'immobile e delle attrezzature ai sensi dell'art. 321 del Codice di Procedura Penale;

L'uso di locali privi del Certificato di Prevenzione Incendi, ove previsto, comporta l'emanazione di ordinanza per cessazione attività.

In caso di attività musicale, in assenza della relativa Comunicazione/SCIA, l'autorità competente, contestualmente all'ingiunzione di pagamento per l'applicazione della sanzione amministrativa prevista, dispone la cessazione immediata dell'attività svolta illecitamente (art. 69 comma 1 del r.d. 773/31 (TULPS) e art. 666, comma 1 c.p. "*Chiunque, senza la licenza dell'Autorità, in un luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico, dà spettacoli o trattenimenti di qualsiasi natura, o apre circoli o sale da ballo o di audizione, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 258 a € 1.549*").

Per lo svolgimento di attività temporanee di intrattenimento e svago in luogo pubblico o aperto al pubblico e di spettacoli senza la prescritta comunicazione/SCIA o oltre il limite di orario massimo consentito dalla presente Ordinanza, sarà comminata la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 516,00 a euro 5.164 oltre all'immediata interruzione dell'intrattenimento.

Qualora l'esercizio dell'attività risulti condotta in difetto di conformità tecnica, la violazione comporta la sanzione accessoria della cessazione immediata dell'intrattenimento musicale, fatto salvo l'applicazione delle disposizioni penali ex art. 650 c.p. nel caso in cui venga intimata dagli organi accertatori l'immediata cessazione dell'attività e questa non abbia seguito.

Per quanto riguarda l'applicazione delle sanzioni per inquinamento acustico o per inosservanza dei provvedimenti adottati, si richiama l'art. 10 «Sanzioni amministrative» della legge 26 ottobre 1995 n. 447; ovvero:

- a) Il pagamento di una somma da euro 1.000,00 a euro 10.000,00, oltre all'immediata interruzione dell'intrattenimento, nei casi di superamento dei limiti di emissione e dei valori di attenzione previsti dalla legge 447/1995 e dalla presente Ordinanza.

Qualora sia accertato che l'intrattenimento musicale venga effettuato in orario non consentito e, quindi, anche oltre l'orario limite, o si verifichi il perdurare di immissione con filodiffusione, sarà comminata la sanzione della immediata sospensione dell'attività musicale di tre giorni; - in caso di rilevazione di una seconda violazione: sospensione dell'attività musicale di sei giorni; - in caso di rilevazione di una terza violazione: revoca dell'autorizzazione dell'attività musicale.

Resta fermo quanto previsto dalla Legge 24.11.1981 n. 689 e s.m.i.

Per quanto non espressamente previsto si fa riferimento alla vigente normativa in materia.

STABILISCE

Il ritiro della precedente ordinanza n. 28 del 29 maggio 2026, già pubblicata, sostituita, per ogni effetto dalla presente;

DISPONE

La notifica, per le rispettive competenze, a S.E. il Prefetto di Messina, al Commissariato di P.S. di Milazzo, ai Comandi Stazione Carabinieri di Lipari, Filicudi, Stromboli e Vulcano, al Comando della Tenenza della Guardia di Finanza di Lipari, al Comando della Polizia Municipale di Lipari, al Dipartimento Periferico ARPA Sicilia di Messina, all'ASP Dipartimento di Prevenzione di Milazzo. La presente Ordinanza è pubblicata all'albo pretorio on-line dell'Ente, sul sito internet del Comune per la dovuta conoscenza.

AVVERTE

Che avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso entro 60 giorni dalla data della notifica al Tribunale Amministrativo Regionale — TAR per la Regione Sicilia, sezione di Catania - ovvero, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana entro 120 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione nell'albo pretorio di questo Comune.

IL SINDACO

Dott. Gullo Riccardo
(Sottoscritto con firma digitale)

PUBBLICAZIONE

La presente ordinanza viene pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio di questo Comune e vi rimarrà fino al 13-06-2026.

Li, 29-05-2026.

ILSINDACO
Dott. Riccardo Gullo
(Sottoscritto con firma digitale)